

Modena, li 28 Marzo 2018

SPETT.LI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n° 3 - 2018: Circolare mensile di Marzo

IN EVIDENZA:

COMPILAZIONE MODELLI INTRASTAT 2018

- L'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat, in base alle semplificazioni normative introdotte dal 2018. La nota ribadisce che per il calcolo della periodicità di presentazione è necessario effettuare una verifica distinta per ogni categoria di operazione, in quanto le soglie operano in modo indipendente.
- Occorre comunque tenere continuamente monitorate le soglie, anche in corso di trimestre, in quanto qualora la soglia prevista sia superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata.
- Nel caso di presentazione facoltativa il contribuente può scegliere di presentare i modelli con periodicità mensile o trimestrale.

CONTROLLI SUL MODELLO 730/2018

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla gestione dei flussi telematici dei risultati relativi al modello 730/2018, stabilendo un programma per i controlli.
- Nel caso del 730 precompilato presentato via web senza intermediario, l'Agenzia informerà il contribuente del controllo preventivo (previsto in caso di rimborso superiore a € 4.000,00, temporaneamente sospeso) tramite avviso nell'area autenticata e un messaggio di posta elettronica. Nel caso di predisposizione del modello tramite Caf o un professionista abilitato, l'Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione del conguaglio, informando di ciò il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale tramite il codice CO nella ricevuta; in tal caso il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate al termine delle operazioni di controllo preventivo, non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
- Si ricorda che il conguaglio viene eseguito dai sostituti d'imposta a seguito della ricezione dei risultati contabili comunicati dall'Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici. A tale scopo, i sostituti d'imposta devono comunicare alle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove riceverli. Dal 2015 vi è l'obbligo di comunicare tale sede nell'ambito delle Comunicazioni Uniche (attraverso la compilazione del quadro CT). Il modello CSO (Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate) deve essere, invece, utilizzato per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati.

SOMME DEDUCIBILI DALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

- I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli 2017, se hanno versato somme deducibili dal reddito, potranno fruire di un risparmio fiscale che attenua l'esborso della sanatoria.
- Il caso tipico che consente un rimborso Irpef è quello che riguarda la rottamazione di ruoli aventi per oggetto i contributi previdenziali; in particolare, sono deducibili dal reddito Irpef i contributi (art. 10 Tuir) versati obbligatoriamente a casse professionali o all'Inps da artigiani, commercianti, lavoratori autonomi o all'Enasarco da parte di agenti.
- Non sono deducibili ai fini Irpef, invece, aggu e oneri di riscossione.

RICHIESTA CONTRIBUTI INPS DERIVANTI DA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

- Sulla base di vari pronunciamenti (Commissioni tributarie e Tribunali) l'Inps non ha alcun titolo per chiedere i contributi che scaturiscono dagli accertamenti del Fisco definiti con la chiusura delle liti pendenti.
- Nel caso specifico, il contribuente aveva presentato ricorso contro l'avviso emesso

dall'Inps, che è stato accolto dal Giudice del lavoro del tribunale di Siracusa (sentenza 108/2018), che lo ha annullato, in quanto la scelta del contribuente di avere chiuso l'accertamento con la definizione agevolata delle liti pendenti non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo (Cassazione 17529/2012); la scelta del contribuente non ha, quindi, valore di accettazione o riconoscimento della base imponibile così come accertata in via induttiva dall'agenzia delle Entrate: non si tratta, infatti, di un'ipotesi assimilabile all'accertamento con adesione.

**AGEVOLAZIONI IMU
COLTIVATORI
IN PENSIONE**

- Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha previsto che i coltivatori pensionati hanno diritto alle agevolazioni Imu sui terreni.
- In particolare, ai fini Imu sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

**ASSEGNI EMESSI
SENZA LA CLAUSOLA
DI NON
TRASFERIBILITÀ**

- Il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli assegni uguali o superiori a € 1.000,00 emessi senza la clausola "non trasferibile", stanno studiando una mini-sanzione non superiore a 1/10 dell'importo trasferito (per gli importi degli assegni fino a € 30.000,00), preso atto che la maggior parte dei casi riguarda comuni cittadini che non pongono in essere operazioni di riciclaggio.

Comunicazioni periodiche Iva 2018

Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016, ha introdotto, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:

- invio dei dati delle fatture a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli delle fatture, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 21.03.2018, n. 62214, ha modificato il modello di comunicazione della liquidazione Iva periodica. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le comunicazioni relative al 1° trimestre 2018, in scadenza il 31.05.2018. Il precedente modello potrà essere utilizzato fino al 30.04.2018 per correggere, se necessario, i dati del 2017. Si segnala, in particolare, l'introduzione nel rigo VP1 della casella "Operazioni straordinarie" per il trasferimento del credito Iva alla società avente causa dalla società dante causa e l'introduzione nel rigo VP13 della casella "Metodo", che deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva.

Adempimenti	Mese	Trimestre	Versamenti	Invio dati a regime
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Gennaio		16.02.n	31.05.n
	Febbraio		16.03.n	
	Marzo		16.04.n	
		I trimestre	16.05.n	
Comunicazione dati fatture	Gen-Feb-Mar	I trimestre	-----	31.05.n
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Aprile		16.05.n	16.09.n
	Maggio		16.06.n	
	Giugno		16.07.n	
		II trimestre	16.08.n	
Comunicazione dati fatture	Apr-Mag-Giu	II trimestre	-----	30.09.n ²
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Luglio		16.08.n	30.11.n
	Agosto		16.09.n	
	Settembre		16.10.n	
		III trimestre	16.11.n	
Comunicazione dati fatture	Lug-Ago-Set	III trimestre	-----	30.11.n
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Ottobre		16.11.n	28.02.(n+1)
	Novembre		16.12.n	
	Dicembre		16.01.(n+1)	
		IV trimestre	16.02.(n+1) / 16.03.(n+1) ¹	
Comunicazione dati fatture	Ott-Nov-Dic	IV trimestre	-----	28.02.(n+1)
Dichiarazione Iva (in forma autonoma)	Annuale			30.04.(n+1)

Note	^{1.}	<ul style="list-style-type: none"> • Il 16.02 interessa i trimestrali "speciali" (ad esempio, distributori di carburante). • Per i trimestrali "normali" il versamento è effettuato entro il 16.03 (termine di versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale).
	^{2.}	• Così modificato dall'art. 1, c. 932 L. 27.12.2017, n. 205.

OPZIONE

L'art. 1-ter, c. 2, lett. a) del D.L. 148/2017 ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale (1° semestre entro il 30.09 - 2° semestre entro il 28.02).

Tassazione dividendi

Con l'art. 1, commi da 999 a 1006 della L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Stabilità 2018), è stato modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale derivanti da partecipazioni qualificate, realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa. In particolare, è esteso ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate il regime di imposizione sostitutiva, con aliquota al 26%, in precedenza già previsto per la tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni non qualificate.

Società erogante residente in Italia (cd. "dividendi nazionali")				
Percipienti residenti		Tipo partecipazione	Ritenuta	Imponibile per il socio
Soggetto non imprenditore	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate	Utili ² dal 2018: 26% d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> Utili prodotti fino 2007: 40%¹ Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72%¹ Utili prodotti nel 2017: 58,14%¹
		Partecipazioni non qualificate	26% d'imposta	----
Soggetto imprenditore	Società di capitali	----	----	5% (salvo in caso di opzione per "trasparenza e "consolidato")
	<ul style="list-style-type: none"> Società di persone Imprese individuali 	----	----	<ul style="list-style-type: none"> Utili prodotti fino 2007: 40% Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72% Utili prodotti dal 2017 in poi: 58,14%

Società erogante estera residente (in paese <u>non</u> black list)				
Percipienti residenti		Tipo partecipazione	Ritenuta	Imponibile per il socio
Soggetto non imprenditore	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate	26% d'imposta (sul "netto frontiera") ³	---- (nessun tax credit se non previsto dalla Convenzione bilaterale)
		Partecipazioni non qualificate	26% d'imposta (sul "netto frontiera")	---- (nessun tax credit)
Soggetto imprenditore	<ul style="list-style-type: none"> Società di capitali Enti commerciali 	----	----	5% (salvo consolidato mondiale)
	<ul style="list-style-type: none"> Società di persone Imprese individuali 	----	----	40% / 49,72% / 58,14%

Note	¹	Con delibera di distribuzione adottata entro il 31.12.2022.
	²	Utili deliberati.
	³	<ul style="list-style-type: none"> Utili deliberati fino 2007: 40%. Utili deliberati dal 2008 al 2016: 49,72%. Utili deliberati 2017: 58,14%.

Utili che derivano dalla partecipazione in società residenti in Italia o in Stati a fiscalità "ordinaria" (a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2018)	
Percipiente	Regime fiscale
Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile al netto delle ritenute estere. Partecipazioni qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile al netto delle ritenute estere.
Società di persone	<ul style="list-style-type: none"> Per gli imprenditori individuali e le società di persone i dividendi (di fonte italiana o estera) concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata): <ul style="list-style-type: none"> nel limite del 40% (utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007); nel limite del 49,72% (utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016); nel limite del 58,14% (utili formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).
Società di capitali ed enti commerciali	Con riferimento ai soggetti Ires residenti, i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5%, a norma dell'art. 89, c. 2 Tuir.
Enti non commerciali	<ul style="list-style-type: none"> Gli utili percepiti da enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito: <ul style="list-style-type: none"> nel limite del 77,74%, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016; in misura integrale (100%), se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Dati fatture emesse e ricevute

Si riassumono i principali elementi relativi al nuovo adempimento inerente l'invio delle nuove comunicazioni dei dati relativi alle fatture.

OPERAZIONI INTERESSATE	Fatture emesse	<p>Indipendentemente dalla loro registrazione.</p> <p>Comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi.</p>
	Fatture ricevute e bollette doganali	<p>Registrate ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p> <p>Comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio.</p>
	Note di variazione	<p>Relative alle fatture di cui sopra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non sono previste altre esclusioni oggettive; pertanto tutte le fatture, anche se escluse, non soggette o fuori campo Iva, dovranno essere indicate. • Non devono essere comunicati, invece, i dati contenuti in altri documenti (diversi dalle "fatture") come, ad esempio, i dati delle "schede carburante" di cui D.P.R. 444/1997.
SOGGETTI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane. • Soggetti in regime forfetario. • Soggetti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi"). • Amministrazioni pubbliche. 	
DATI DA INVIARE	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, alle fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture, i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al singolo documento: <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi del cedente/prestatore; - i dati identificativi del cessionario/committente; - la data del documento; - la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione); - il numero del documento; - la base imponibile; - l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (con appositi codici da indicare nel campo "natura operazione"). 	
SEMPLIFICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente può limitarsi ad indicare nella comunicazione i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> - partita Iva dei soggetti coinvolti nell'operazione (codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni); - data e numero della fattura; - base imponibile, aliquota applicata ed imposta; - tipologia dell'operazione (qualora la fattura non sia soggetta all'imposta). • La facoltà introdotta dalla semplificazione riguarda solamente i dati identificativi dei soggetti cedente/prestatore, per i quali è possibile indicare solo la partita Iva, non essendo più necessario comunicare la denominazione (nome e cognome) per le persone fisiche e l'indirizzo della sede. • La novità essendo stata introdotta dal D.L. 148/2017, entrato in vigore dal 6.12.2017, è applicabile già all'invio relativo al 2° semestre 2017 da effettuare entro il 6.04.2018. 	
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • È stata ripristinata la possibilità di inserire il documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a € 300¹ (art. 6, cc. 1 e 6 D.P.R. 695/1996). • In tal caso sarà sufficiente comunicare: <ul style="list-style-type: none"> - la partita Iva del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; - la partita Iva dell'acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti; - la data e il numero del documento riepilogativo;(2) - l'ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota Iva applicata. <p>La novità essendo stata introdotta dal D.L. 148/2017, entrato in vigore dal 6.12.2017, è applicabile già all'invio relativo al 2° semestre 2017 (da effettuare entro il 6.4.2018).</p>	
	Note	<ol style="list-style-type: none"> ¹ L'importo di € 300 deve essere considerato comprensivo di Iva (Telefisco 2018). ² Per le fatture emesse deve essere indicata la data di un giorno qualsiasi del mese in cui sono state emesse le fatture ricomprese nel documento riepilogativo. Per le fatture ricevute, la data può non essere riportata in caso di utilizzo del documento riepilogativo.

Acquisto di carburanti per autotrazione

La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l'acquisto di carburanti da autotrazione. **Inoltre, dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante.**

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO

Strumenti tracciabili

- Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell'art. 164 Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.
- Per i veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere:
 - integrale se riferito a un veicolo esclusivamente strumentale o adibito a uso pubblico;
 - nella misura del 20% (80% per agenti e rappresentanti) se riferito a un veicolo di cui all'art. 164, c. 1, lett. b);
 - nella misura del 70% se si tratta di un veicolo concesso in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta.

L'impresa o il professionista potrà continuare a pagare in contanti il carburante, ma il costo non potrà essere portato in deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Pagamento in contanti

Essendo tale obbligo di pagamento tracciato vincolato alla presenza di un veicolo rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 164 Tuir, le spese sostenute per gli altri autoveicoli, come ad esempio gli autocarri, potranno essere effettuate anche mediante contanti beneficiando comunque della deducibilità del costo.

DETRAZIONE IVA

- L'imposta relativa alle spese sostenute per il carburante degli autoveicoli a motore è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'imposta sull'acquisto del mezzo. Tuttavia, è necessario che l'operazione sia provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Tale possibilità di detrazione riguarda tutti i mezzi stradali a motore, compresi gli autocarri e potrà essere pari:
 - integrale se il bene è esclusivamente strumentale, come può esserlo l'autoscuola o l'autocarro;
 - al 40% dell'importo se il bene è utilizzato promiscuamente nel contesto aziendale o professionale.

L'impresa o il professionista potrà continuare a pagare in contanti il carburante, ma non si potrà beneficiare della detrazione dell'Iva.

SCHEDA CARBURANTE

- La legge di Bilancio 2018, con il comma 926, **ha abrogato la disciplina della scheda carburante dal 1.07.2018, poiché tale strumento sarà sostituito dalla fattura elettronica che certificherà gli acquisti di carburante per autotrazione.**
- Per facilitare tale transizione verso strumenti tracciabili, è stata prevista l'attribuzione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate.

CESSIONI AI PRIVATI

In riferimento agli acquisti effettuati da privati, i dati dei corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non sarà necessaria la certificazione dei corrispettivi relativi agli acquisti di carburante effettuati al di fuori dell'esercizio d'impresa o arte e professione.

Modello Unico di dichiarazione ambientale

Il MUD, istituito con la Legge 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

INVIO

- Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
- Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa C.C.I.A.A. competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
- Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
- I diritti di segreteria ammontano a € 10,00 per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay.

Tavola n. 1

Sanzioni

Condotta	Sanzione
Omissione o presentazione incompleta o inesatta del MUD (art. 258, c. 1 D. Lgs. 152/2006).	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500.
Presentazione del MUD entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 30.04 (art. 258, c. 1 D. Lgs. 152/2006).	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160.
Indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute (art. 258, c. 5 D. Lgs. 152/2006).	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550.

Tavola n. 2

Presentazione

Chi	Cosa	Come
Produttori iniziali che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.	Comunicazione Rifiuti Semplificata.	Invio via Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione. Trasmissione telematica.
	Comunicazioni rifiuti.	
Altri produttori iniziali e nuovi produttori.	Comunicazioni rifiuti.	Trasmissione telematica.
	Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta).	
	Comunicazione imballaggi - Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta).	
	Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta).	
Intermediari o commercianti senza detenzione.	Comunicazione rifiuti.	Trasmissione telematica.
Conai o altri soggetti di cui all'art. 200, c. 2.	Comunicazione imballaggi - Sezione consorzi.	Trasmissione telematica.
Soggetti istituzionali responsabili per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati.	Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione.	• Trasmissione telematica. • Invio via Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione.
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento.	Comunicazione AEE.	Trasmissione telematica.

Aliquote contributive 2018 Gestione Separata Inps

L'art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, di cui all'art. 2, c. 26 della L. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2018 al 33%. La L. 81/2017 ha previsto che, a decorrere dal 1.07.2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Tale aliquota si aggiunge a quelle già in vigore pari allo 0,50% utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, e allo 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12.07.2007. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, a titolo di tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018 è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti). Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell'art. 51, c. 1 Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (**principio di cassa allargato**).

12BTavola

Soggetti iscritti alla Gestione Separata

Categorie interessate		Massimale	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	Titolari di partita Iva .	Fino a € 101.427,00	25,00%	0,72% ¹	25,72%
	Non titolare di partita Iva senza diritto alla DIS-COLL (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ² .		33,00%		0,72% ¹ (+) 0,51% ³
	Non titolare di partita Iva con diritto alla DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ² .			34,23%	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.		Fino a € 101.427,00	24,00%	---	24,00%

VERSAMENTO

Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2017 al 30.06.2018, 1° e 2° acconto 2018 al 30.06 e 30.11.2018).

Note	¹	<ul style="list-style-type: none"> Come negli anni precedenti, a carico degli iscritti che non risultino già assicurati è prevista l'ulteriore aliquota contributiva (art. 59, c. 16 L. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, stabilita nella misura dello 0,50%, dal 7.11.2007, è pari allo 0,72% (messaggio Inps 9.11.2007, n. 27090).
	²	Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2017 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2017 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll oppure, dal 1.07.2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-coll).
	³	Aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,51%, a partire dai compensi corrisposti dal 1.07.2017 .

Contributi Ivs 2018 per artigiani e commercianti

L'art. 24, c. 22 D.L. 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps siano incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. Le aliquote contributive per l'anno 2018, sono pari alla misura del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2018, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Analogamente, sono confermate, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, le agevolazioni stabilite dall'art. 1, c. 2 L. 233/1990.

La L. 205/2017 non ha introdotto alcuna modifica al regime contributivo agevolato introdotto dalla L. 190/2014 e, pertanto, si considera prorogato anche per il 2018. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31.12.2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Tavola n. 1

Prospetto riassuntivo anno 2018 - Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.710,00 ¹	24%		21%	
Oltre	€ 15.710,00	24%		21%	
Fino a	€ 46.630,00	24%		21%	
Oltre	€ 46.630,00	25%		22%	
Fino a	€ 77.717,00 ²	25%		22%	
Contributo minimo³		Annuale	€ 3.777,84	€ 3.306,54	
Contributo massimo		Annuale	€ 18.962,95	€ 16.631,44	
Note	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 101.427,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuo € 24.890,45 (€ 21.847,64 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 				

Tavola n. 2

Prospetto riassuntivo anno 2018 - Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.710,00 ¹	24,09%		21,09%	
Oltre	€ 15.710,00	24,09%		21,09%	
Fino a	€ 46.630,00	24,09%		21,09%	
Oltre	€ 46.630,00	25,09%		22,09%	
Fino a	€ 77.717,00 ²	25,09%		22,09%	
Contributo minimo³		Annuale	€ 3.791,98	€ 3.320,68	
Contributo massimo		Annuale	€ 19.032,90	€ 16.701,39	
Note	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 101.427,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuo € 24.981,73 (€21.946,36 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 				

Contributi 2018 per lavoratori domestici

L'Istat ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

SCADENZE DEI VERSAMENTI	Contributi relativi al 1° trimestre 2018	10.04.2018
	Contributi relativi al 2° trimestre 2018	10.07.2018
	Contributi relativi al 3° trimestre 2018	10.10.2018
	Contributi relativi al 4° trimestre 2018	10.01.2019
	Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione.

13B Tavola n. 1

Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

Retribuzione oraria			Importo contributo orario			
Effettiva	Convenzionale		Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF ¹	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,41	€ 0,35	€ 1,42	€ 0,35
	Oltre € 7,97 fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,59	€ 0,40	€ 1,60	€ 0,40
	Oltre € 9,70	€ 9,70	€ 1,94	€ 0,49	€ 1,95	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,13	€ 1,02	€ 0,26	€ 1,03	€ 0,26

14B Tavola n. 2

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato²

Retribuzione oraria			Importo contributo orario			
Effettiva	Convenzionale		Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF ¹	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,51	€ 0,35	€ 1,51	€ 0,35
	Oltre € 7,97 fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,70	€ 0,40	€ 1,71	€ 0,40
	Oltre € 9,70	€ 9,70	€ 2,07	€ 0,49	€ 2,08	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,13	€ 1,10	€ 0,26	€ 1,10	€ 0,26

Note

- Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso** di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.
- Comprensiva del contributo addizionale (1,40%).

Agevolazioni a favore delle persone fisiche e delle imprese colpite dagli eventi sismici del 2016

La legge di Stabilità 2018, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, c. 3 D.L. 9.02.2017, n. 8, ossia non titolari di redditi di impresa, non lavoratori autonomi o agricoltori, ha previsto la proroga di alcune agevolazioni. Ha, inoltre, integrato la disciplina delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona Franca Urbana (ZFU) istituita, dall'art. 46 D.L. 50/2017, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016.

SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITI DI IMPRESA, NON LAVORATORI AUTONOMI O AGRICOLTORI	Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Proroga del termine per la ripresa della riscossione dei tributi (incluse le ritenute alla fonte) non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze e dal D.L. 189/2016, al 31.05.2018. • Facoltà di versare le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante la rateizzazione fino a 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo, a decorrere dal 31.05.2018.
	Obiettivo	Continuare ad assicurare il sostegno alle persone fisiche residenti nei territori colpiti dal sisma del 2016.
	Destinatari	Persone fisiche non titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo o agricoltori.
	Tempi	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2018 gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2018. • In caso di rateizzazione, i contribuenti sono tenuti a versare le somme dovute, oggetto della sospensione, in massimo 24 rate mensili a decorrere dal 31.05.2018.
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE O UNITÀ LOCALE IN ZONA FRANCA URBANA ZFU	Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Le agevolazioni di cui all'art. 46 si applicano anche alle imprese localizzate nei territori dei Comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30.10.2016) che abbiano subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1.11.2016 al 28.02.2017. • Inoltre, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica [art. 46, c. 2, lett. d)] spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione almeno pari al 25% del fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016.
	Obiettivo	Potenziare il supporto alle imprese dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
	Destinatari	Imprese localizzate nelle ZFU del centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017.
	Tempi	Anni 2018 e 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo www.studioamz.it